



Rep. N. 2324 Prot. n. 21188

Data 15 NOVEMBRE 2007

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTI i Contratti Collettivi nazionali di Lavoro per il comparto Università relativi, rispettivamente, al quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto in data 09.08.2000, e in particolare gli artt. 67 e 68 – comma 2 lettera c), in materia di utilizzo del fondo per la produttività collettiva e individuale, e al quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 27.01.2005, e in particolare l'art. 27 "Reperibilità";

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di lavoro del Politecnico di Milano, sottoscritto in data 24.11.2004, e in particolare l'art. 59 "Remunerazione di particolari condizioni disagiate o di rischio";

VISTO il D.R. n. 270/AG del 12.06.2003 con cui è stato emanato il Regolamento per il Servizio di Reperibilità; RAVVISATA la necessità di provvedere ad una nuova riformulazione del Regolamento già citato, tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto in data 27.01.2005, e l'opportunità di coordinare le previsioni con le procedure operative del sistema di gestione degli impianti di sicurezza e controllo;

VISTO il verbale della riunione di Contrattazione Collettiva Integrativa in data 25.10.2007;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, nella riunione del 30.10.2007, in ordine all'approvazione della proposta di Regolamento per il Servizio di Reperibilità, acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Direttori di Dipartimento riunitosi il 02.10.2007;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'emanazione del nuovo Regolamento per il Servizio di Reperibilità;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è emanato il Regolamento per il Servizio di Reperibilità secondo il testo che qui si intende integralmente riportato.

ART. 2

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per il Servizio di Reperibilità è contestualmente abrogato il Regolamento per il Servizio di Reperibilità emanato con D.R. n. 270/AG del 12.06.2003.

Regolamento per il Servizio di Reperibilità

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Modalità del Servizio
- Art. 3 Obblighi del personale reperibile
- Art. 4 Interventi su chiamata nei luoghi a rischio
- Art. 5 Compensi
- Art. 6 Requisiti e formazione
- Art. 7 Altre Strutture di Ateneo
- Art. 8 Disposizioni finali

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Reperibilità inteso a salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni e delle apparecchiature delle diverse sedi del Politecnico di Milano, nonché garantire il funzionamento delle strutture edilizie dell'Ateneo, la continuità degli impianti tecnologici in esercizio, in ogni caso di emergenza che si dovesse manifestare al di fuori del normale orario di lavoro.
2. L'applicazione del presente Regolamento prevede l'intervento di personale strutturato autorizzato a prendere decisioni, nel rispetto della propria incolumità, che possono anche coinvolgere, secondo le esigenze contingenti, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. ditte appaltatrici per la manutenzione, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.), senza escludere la possibilità di ricorrere a servizi esterni.
3. Il Servizio di Reperibilità deve intervenire, durante la chiusura delle strutture, relativamente ai seguenti eventi segnalati:
 - a) allarme antintrusione, da parte del Centro di allertazione (o Control Room);
 - b) allarme antincendio, da parte del Centro di allertazione (o Control Room);
 - c) guasti ad impianti tecnologici (impianto di riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, impianti di sicurezza e videosorveglianza, impianti rete trasmissione dati, blocco di ascensori con persone all'interno ecc.) e alle strutture edilizie con pericolo di danno alle strutture ed agli impianti stessi;
 - d) danni causati da eventi meteorologici avversi o da cause di forza maggiore;
 - e) ogni altro evento che possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone, la sicurezza dei beni e delle apparecchiature delle diverse sedi dell'Ateneo.
4. Ogni intervento in luoghi a rischio (ad es. laboratori di ricerca e locali contenenti strumentazione sperimentale) è normato dall'art. 4 del presente Regolamento. Sono sottoposte al Servizio di Reperibilità tutte le sedi del Politecnico, con esclusione, ad eccezione dei servizi dell'Area Sistemi Informatici, delle sedi territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza, e comunque le sedi ove è in essere un contratto di facility management comprensivo del servizio di reperibilità.
5. I compiti del personale in Servizio di Reperibilità relativi alla sicurezza, con riferimento ai punti 3.b) e 3.d) del presente articolo, sono descritti nel "Piano di Coordinamento delle Emergenze".

Art. 2

Modalità del Servizio

1. Il Servizio di Reperibilità, istituito con provvedimento del Direttore Amministrativo in seno al Servizio Prevenzione e Protezione, è coordinato da un Coordinatore dei servizi di reperibilità (di seguito "Coordinatore"), afferente allo stesso Servizio (v.si all. 1 "Organigramma Servizio di Reperibilità").
2. Il Coordinatore agisce in collaborazione con i Responsabili del servizio di reperibilità (di seguito "Responsabili") dell'Area Sistemi Informatici, dell'Area Tecnico Edilizia, dell'Area Approvvigionamenti e Logistica, delle Aree e dei Dipartimenti coinvolti dal Servizio, o con personale da essi delegato.
3. I Responsabili hanno, oltre a quanto già evidenziato dall'art. 1 del presente Regolamento, il compito di proporre soluzioni tecniche appropriate al fine di risolvere le situazioni di emergenza e predisporre l'elenco del personale (Addetti alla reperibilità, di seguito "addetti") che, per competenza professionale documentata da attestati di formazione professionale e/o tecnica, risulti idoneo al servizio stesso.
4. I Responsabili dei servizi di reperibilità, qualora non diversamente incaricati, coincidono con i Responsabili delle Strutture: Dirigenti e Direttori di Dipartimento.
5. Gli addetti per l'intero Ateneo vengono incaricati con il sistema della turnazione.
6. L'articolazione in turni del servizio di reperibilità è la seguente: dalle ore 19 alle ore 7 dei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 19 di venerdì alle ore 7 del lunedì successivo. Durante i periodi di chiusura delle strutture interessate alla reperibilità in concomitanza di festività, ponti, ferie, il servizio di reperibilità inizia alle ore 19 del giorno precedente la chiusura e termina alle ore 7 del giorno di riapertura. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore. Di norma, gli addetti non possono svolgere più di un turno della durata di 6 giorni al mese e per non più di due volte in giorni festivi nell'arco di un mese.
7. Qualora i Responsabili non abbiano a disposizione personale con le qualifiche di cui al presente Regolamento, possono articolare il servizio di reperibilità per brevi periodi in modo diverso, dandone motivata comunicazione al Coordinatore e al Dirigente competente per la remunerazione dei relativi compensi.
8. Gli addetti e i relativi Responsabili, per raggiungere gli immobili dell'Ateneo negli orari di reperibilità, utilizzano mezzi propri.

9. I Responsabili, ciascuno per propria competenza, curano che gli addetti redigano, in caso di avvenuto intervento, un rapporto giornaliero su apposito registro. Tale rapporto è depositato presso il centro di allertazione (control room) e consegnato alla fine del turno al Responsabile di ogni singola struttura. Il rapporto costituisce elemento probatorio ai fini della copertura assicurativa per l'utilizzo del mezzo personale.

10. I Responsabili predispongono preventivamente un calendario trimestrale degli addetti e lo trasmettono al Coordinatore che lo inoltra alle strutture di competenza individuate dal presente regolamento e nel Piano di Coordinamento delle Emergenze.

11. Trimestralmente, i Responsabili presentano al Coordinatore un rapporto sul servizio con le statistiche degli interventi eventualmente effettuati segnalando eventuali anomalie e difficoltà riscontrate nella gestione del servizio.

12. Il Coordinatore ed i Responsabili collaborano alla stesura e all'aggiornamento del Piano di Coordinamento delle Emergenze di Ateneo.

13. Il personale reperibile, chiamato ad intervenire per un tempo di almeno 5 ore in giornata festiva, può fruire del riposo settimanale entro la settimana successiva.

Art. 3

Obblighi del personale reperibile

1. L'Ateneo fornisce i mezzi tecnologici necessari per lo svolgimento del servizio.

2. Gli addetti, durante il periodo di reperibilità, devono mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, va data immediata segnalazione al Responsabile della Struttura, che provvede tempestivamente alla sostituzione ed alla segnalazione al Coordinatore, che lo comunica alle strutture di competenza individuate nel Piano di Coordinamento delle Emergenze.

3. In caso di chiamata, l'addetto deve essere in grado di raggiungere la sede dove si è verificato l'evento, nel minor tempo possibile e comunque non oltre trenta minuti dalla chiamata. Qualora l'addetto, una volta chiamato, non intervenga entro tale limite temporale e risulti non riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato decade dal beneficio economico per l'intera settimana, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi, nonché le responsabilità civili e penali.

4. L'addetto, in caso venga richiamato in servizio per una segnalazione di emergenza, deve valutare l'evento e, qualora lo ritenga necessario, deve attivare il Piano di Coordinamento delle Emergenze e le restanti procedure di pronto intervento, specifiche per il Servizio per il quale è chiamato ad intervenire, ovvero far intervenire le imprese di pronto intervento reperibili.

Art. 4

Interventi su chiamata nei luoghi a rischio

1. E' vietato agli addetti che non abbiano ricevuto specifica formazione accedere ai laboratori ed ai locali contrassegnati con un esplicito divieto di accesso ai non addetti ai lavori, se non accompagnati dal Responsabile degli stessi, o della struttura, o comunque senza il loro esplicito consenso.

2. I responsabili delle strutture interessate provvederanno a fornire apposita delega e/o autorizzazione e/o consenso all'addetto preventivamente formato ed informato relativamente ai rischi specifici presenti nei locali.

3. Gli interventi nelle strutture dipartimentali vengono effettuati coerentemente con quanto previsto dai singoli piani di emergenza.

Art. 5

Compensi

1. Agli addetti che svolgono Servizio di Reperibilità al di fuori del proprio orario di lavoro è corrisposta un'indennità di importo lordo dipendente pari a €22,85 su base giornaliera, che può essere aggiornata, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione previa negoziazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie ed Organizzazioni Sindacali accreditate. La liquidazione di quanto spettante è effettuata a seguito di certificazione di prestata attività da parte del Responsabile della Struttura di riferimento.

2. Qualora la reperibilità si traduca in un intervento effettivo sul posto di lavoro (con esclusione, quindi, di interventi a distanza) da parte dell'addetto, è corrisposto al medesimo un compenso lordo, per ogni ora di servizio effettivamente prestato, pari al costo orario del lavoro straordinario festivo notturno.

3. I Responsabili, alla fine di ogni trimestre, trasmettono il calendario consuntivo dei turni di reperibilità effettuati e degli eventuali interventi fatti al Coordinatore, che, effettuate le opportune verifiche, lo inoltra al Dirigente competente per la liquidazione dei relativi compensi o suo delegato.

4. Nell'ambito dell'orario di reperibilità, l'automezzo dell'addetto è assicurato nei modi previsti per l'uso del mezzo proprio del personale in missione.

5. A fronte di possibili temporanee indisponibilità dell'automezzo privato, dovute a fattori oggettivamente riscontrabili, è autorizzato l'utilizzo dell'automezzo in dotazione alle strutture coinvolte nel servizio.

6. Con provvedimento del Direttore Amministrativo, la reperibilità prestata durante le settimane di chiusura obbligatorie dell'Ateneo sarà compensata in misura maggiore di quanto previsto al comma 1.

Art. 6 Requisiti e formazione

1. I Responsabili, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, favoriscono l'aggiornamento professionale degli addetti ed assicurano l'addestramento necessario ad effettuare in modo idoneo il Servizio di Reperibilità. In particolare gli addetti vengono istruiti e aggiornati periodicamente sulle strutture edilizie, sugli impianti esistenti di propria competenza e sulle più opportune tipologie di intervento nonché sui rischi specifici eventualmente presenti nelle aree di propria competenza.

2. In materia di sicurezza, i requisiti minimi necessari per essere adibiti al servizio sono:

a) frequenza del corso di "spegnimento incendi alto rischio" e superamento del relativo esame finale;

b) frequenza del corso sulla sicurezza;

c) possesso della patente di guida;

d) superamento di un test/esame volto a verificare l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere, in modo idoneo, il servizio;

e) frequenza del corso di primo soccorso;

f) aver seguito le apposite sessioni nelle quali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o suo delegato illustra il Piano di Coordinamento delle Emergenze.

3. Il possesso di tali requisiti deve essere documentato al Coordinatore.

Art. 7 Altre Strutture di Ateneo

1. La salvaguardia delle apparecchiature, degli impianti sperimentali e degli esperimenti stessi, può comportare talvolta l'esigenza di far partecipare agli interventi di reperibilità personale tecnico esperto operante nelle strutture e nei laboratori specialistici interessati non preventivamente coinvolti nel servizio, sulla base di criteri che devono essere previsti nel Piano di Coordinamento delle Emergenze.

2. Tali interventi, da intendersi come effettivi sul posto di lavoro con esclusione di interventi a distanza, sono remunerati sulla base di un compenso lordo pari al costo orario del lavoro straordinario festivo notturno; per gli interventi di durata inferiore alle due ore viene comunque corrisposto un compenso pari all'importo di due ore di lavoro straordinario festivo notturno. Ai fini dell'orario si computano, come ore intere, le frazioni superiori ai 30 minuti primi.

3. Di ciascun intervento il Responsabile fornisce, su un modulo predisposto dall'Amministrazione, puntuale certificazione entro i termini fissati dall'Amministrazione stessa.

Art. 8 Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Ufficiale. I nuovi criteri di turnazione trovano applicazione nel Piano di Coordinamento delle Emergenze da redigersi nel primo trimestre successivo alla pubblicazione.

Milano, 15 novembre 2007

IL RETTORE
F.to Prof. Giulio Ballio